

20 febbraio 2004 0:00

AUDIZIONE DELLE BANCHE IN PARLAMENTO: ALTRO CHE TRUFFATE, HANNO AGGIRATO LA NORMATIVA SUL COLLOCAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

Firenze 20 febbraio 2004. Secondo i vertici delle principali banche Italiane, sul caso Parmalat il sistema bancario non ha nessuna responsabilit  in quanto e' parte truffata.

Quello che non si dice e' che in Italia vi e' stato, con il contributo fattivo delle banche, la sistematica elusione dell'art.2410 cod. civ. (vecchio codice), riformulato nell' art.2412 cod. civ., che ha permesso a Cirio, Parmalat, Giacomelli ed altre, l'emissione, per mezzo di societa' estere, di prestiti obbligazionari per un ammontare che talvolta supera di quattro o cinque volte il patrimonio della societa' del gruppo emittente.

Questi titoli, cos  concepiti, non potevano essere collocati al pubblico retail dei risparmiatori ed allora le banche hanno escogitato lo stratagemma di acquistale in prima persona per poi rivenderle immediatamente dopo in contropartita diretta. **Di fatto, pero', si trattava di sollecitazione al pubblico risparmio camuffata e questo ha permesso alle banche di eludere gli obblighi informativi tipici della sollecitazione al pubblico risparmio** (uno per tutti: la consegna del prospetto informativo).

Questo comportamento era conveniente per le imprese perche' eludevano i limiti all'indebitamento previsti dal codice civile, e per le banche perche' eludevano gli obblighi previsti dal testo unico della finanza.

Che il meccanismo fosse discutibile e' evidente anche dal nuovo ddl sulla tutela del risparmio. Quando verra' approvato, infatti, ai sensi degli art. 38 e 39, le banche che trasferiranno ai risparmiatori obbligazioni destinate agli investitori istituzionali saranno direttamente responsabili dell'eventuale fallimento della societa' emittente.

A questo punto, pero', il meccanismo e' fin troppo chiaro ed e' necessario chiamare le banche alle proprie responsabilit .

Alessandro Pedone, consulente Aduc per la tutela del risparmio